

COMUNE DI BUCCIANO (BN)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI, LA CONCILIAZIONE AGEVOLATA, LA RINUNCIA AI RICORSI PER CASSAZIONE E LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI

(Approvato con D.C.C. n. 5 del 31/03/2023)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
CAPO II - DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI.....	2
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda.....	3
Articolo 4 - Importi dovuti.....	3
Articolo 5 - Perfezionamento della definizione.....	6
Articolo 6 - Diniego della definizione.....	7
Articolo 7 - Sospensione del processo.....	7
Articolo 8 - Sospensioni termini processuali.....	8
CAPO III - CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE.....	8
Articolo 9 - Conciliazione agevolata.....	8
Articolo 10 - Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.....	10
CAPO IV - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI.....	11
Articolo 11 - Ambito di applicazione.....	11
Articolo 12 - Perfezionamento della regolarizzazione.....	11
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	12
Articolo 13 - <i>Entrata in vigore</i>	12

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina:

- la definizione agevolata, la conciliazione agevolata e la definizione transattiva innanzi la Corte di cassazione delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023;

- la regolarizzazione degli omessi pagamenti rateali scaduti al 1° gennaio 2023.

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

CAPO II - DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2023. Per Comune impositore si intende il Comune di Bucciano per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI;

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 - Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2023. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria;
- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune impositore;
- il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di cassazione;
- il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione, per le quali il Comune impositore sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune impositore;
- il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
- il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.

3. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;

- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni.

5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

6. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

7. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (*o dell'ingiunzione di pagamento o del carico relativo all'accertamento esecutivo*).

Articolo 5 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 giugno 2023.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30 giugno 2023. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2018.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

6. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Articolo 6 - Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.

2. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione di cui al comma 1.

Articolo 7 - Sospensione del processo

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023, ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

2. In caso di deposito, ai sensi del comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 - Sospensioni termini processuali

1. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2023.

CAPO III - CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE

Articolo 9 - Conciliazione agevolata

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al Capo II, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 2 e il Comune provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Articolo 10 - Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al Capo II, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte il Comune impositore, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 2, di tutte le pretese azionate in giudizio.

2. La definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione

delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

CAPO IV - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 11 - Ambito di applicazione

1. Con riferimento ai tributi comunali, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2023, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2023.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 12 - Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 11 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 2023, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 - *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.